



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/1030 del 10/12/2019

Oggetto: LLPP EDP 2018/067 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO ENERGETICO DI DUE ARCOSTRUTTURE (EDRONE E VLACOVICH)". AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA FAVARETTI SRL PER COMPLESSIVI € 329.512,98 (CUP: H93I17000020005; CIG: 8035380D55).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA. Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 145 del 12/03/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Adeguamento energetico di due arcostrutture (Edrone e Vlacovich)", dell'importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 335.000,00 per lavori, da finanziarsi con fondi propri;
- la propria precedente determinazione a contrattare 2019/57/0717 del 23/09/2019 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con "procedura aperta di cui all'art. 36, c. 2 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, c. 9 bis e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., e trattandosi di contratto da stipulare parte a misura, il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2-bis del medesimo articolo saranno escluse automaticamente";

VISTI i verbali di gara in data 18/10/2019 e 28/11/2019 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato dai quali risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa Favaretti Srl con sede a Padova, con il ribasso del 10,990%,

CONSIDERATO che le offerte valide sono state meno di 5 (essendo 2 i concorrenti ammessi) non è risultato applicabile il calcolo dell'anomalia dell'offerta, ma è stata demandata al responsabile del procedimento l'eventuale verifica di congruità dell'offerta, fermo restando la verifica relativa al rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5 lett.d), D.lgs. 50/2016 relativamente ai costi della manodopera;

PRESO atto che il responsabile del procedimento ha ritenuto di procedere con la verifica dell'offerta e con nota prot. n. 489053 del 9/12/2019, così come integrata con nota prot. n. 490662 del 10/12/2019, ha concluso con esito positivo la verifica sugli elementi giustificativi prodotti dall'Impresa Favaretti Srl, valutandone congrua l'offerta;

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa Favaretti Srl per l'importo di € 299.557,25 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%, atteso che il ribasso offerto, oggetto di verifica, può considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

	G.C. n. 145/2019	differenza	Affidamento
A) Lavori	€ 322.500,00	€ 35.442,75	€ 287.057,25
Oneri	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 12.500,00

	Totale	€ 335.000,00	€ 35.442,75	€ 299.557,25
B)	Somme a disposizione			
	IVA 10% € 33.500,00	€ 3.544,27	€ 29.955,73	
	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 6.700,00	€ 0,00	€ 6.700,00
	Fondo accordi bonari	€ 10.050,00	€ 0,00	€ 10.050,00
	lavori di fabbro per abbattimento barriere architettoniche per accesso spogliatoi (IVA compresa)	€ 6.710,00 € 0,00	€ 6.710,00	
	Spese tecniche (oneri e IVA compresa)	€ 3.290,00	€ 0,00	€ 3.290,00
	Imprevisti	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 4.750,00
	Contributo ANAC	€ 0,00	-€ 450,00	€ 450,00
	Pavimentazioni sportive	€ 0,00	-€ 38.537,02	€ 38.537,02
	Totale	€ 65.000,00 -€ 35.442,75	€ 100.442,75	
	Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale complessivo	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;
- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102 e n. 103 del 22 dicembre 2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dell'11 gennaio 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2019-2021;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di gara in data 18/10/2019 e 28/11/2019 di cui alle premesse, allegandoli al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Favaretti Srl con sede a Padova in via Q. Sella, 32 – Codice Fiscale 04105120283 e P.IVA 04105120283 (cod. fornitore 40478) che ha offerto il ribasso del 10,990% e, quindi, per l'importo complessivo di € 329.512,98, oneri e IVA 10% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 145/2019, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 6.700,00;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella deliberazione di G.C. n. 145/2019, ammonta a € 10.050,00;
6. di gravare la spesa complessiva di € 329.512,98, a favore dell'Impresa Favaretti Srl, così come di seguito meglio specificato:

per € 232.942,48 sul cap. 22000445 "Adeguamento energetico di due arcostrutture (Edrone e Vlacovich)" del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.06.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.016 impegno n. 2019/1561/00 (Vincolo 2018AV4SF);

per € 96.570,50 sul capitolo 22001605 "Adeguamento energetico di due arcostrutture (Edrone e Vlacovich)" del Bilancio di previsione 2019-2021 classificazione di bilancio U.06.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.016 impegno n. 2019/1562/00 (Vincolo 2018AV4SF);

7. di gravare la somma di € 6.700,00, per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22001605 "Adeguamento energetico di due arcostrutture (Edrone e Vlacovich)" del Bilancio di previsione 2019-2021 classificazione di bilancio U.06.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.016 impegno n. 2019/1562/00 (Vincolo 2018AV4SF);
8. di gravare la somma di € 10.050,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22001605 "Adeguamento energetico di due arcostrutture (Edrone e Vlacovich)" del Bilancio di previsione 2019-2021 classificazione di bilancio U.06.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.016 impegno n. 2019/1562/00 (Vincolo 2018AV4SF).

10/12/2019

Il Responsabile del Servizio Edilizia.
Stefano Benvegnù

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.06.01.2.02	22001605	U.2.02.01.09.016	10.050,00	FONDO ACCORDI BONARI	201900460	2019000156203
C	U.06.01.2.02	22001605	U.2.02.01.09.016	96.570,50	FAVARETTI SRL	201900460	2019000156201
C	U.06.01.2.02	22001605	U.2.02.01.09.016	6.700,00	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	201900460	2019000156202
C	U.06.01.2.02	22000445	U.2.02.01.09.016	232.942,48	FAVARETTI SRL	201900460	2019000156103

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

11/12/2019

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA**SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di adeguamento energetico di due arcostrutture (Edrone e Vlacovich).

Codice Opera: LLPP EDP 2018/067

CIG: 8035380D55

CUP: H93I17000020005

VERBALE DI GARA

Il giorno 18 ottobre 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 8:00 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2019/86/0667 in data 7 ottobre 2019, con l'assistenza di dott.ssa Laura Faggin.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto dal disciplinare di gara, i seguenti operatori economici:

1. Galleon Buildings Srl
2. Favaretti Srl
3. Gmp Srls
4. Mec 2000

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 133, c. 8, D. Lgs. 50/2016, pertanto, il Presidente procede all'apertura delle

buste telematiche relative alle offerte economiche, come da prospetto allegato.

Il Presidente procede, quindi, alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa prescritta del migliore offerente e dei successivi 2 classificati in graduatoria, così come previsto dal disciplinare di gara al punto "H - Procedura di aggiudicazione".

L'impresa GMP srls di Venafro (IS) (prima graduata), è esclusa dalla gara in quanto il contratto di avvalimento risulta firmato digitalmente dal solo legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con conseguente mancanza di un elemento essenziale del contratto: la sottoscrizione di entrambe le parti contraenti, è essenziale affinché il documento in questione possa essere qualificato come esistente e valido contratto di avvalimento, contenente la reciproca assunzione dei relativi obblighi da entrambe le imprese contraenti. Detta carenza non è suscettibile di soccorso istruttorio (si veda in tal senso T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, 27.06.2016 n. 622 confermata da Consiglio di Stato sez. V sentenza n. 3550 del 18 luglio 2017).

Viene dato atto che l'impresa Mec 2000 Srl di Airola (BN) (seconda graduata), ha segnalato di aver subito in data 16.4.2018 e in data 29.1.2019 due provvedimenti di risoluzione contrattuale da parte di due diverse stazioni appaltanti. Ha evidenziato che avverso detti provvedimenti sono state esperite azioni giudiziarie attualmente pendenti. Si rileva che l'attuale formulazione dell'art.80, c. 5, lett. c-ter), D.lgs. 50/16, non preveda più come causa automatica di esonero dalla rilevanza di precedenti risoluzioni contrattuali subite, il fatto che le stesse siano state contestate in giudizio

dall'impresa. Pertanto, si ritiene necessario trasmettere gli atti al Responsabile del procedimento per le valutazioni di competenza.

L'impresa Favaretti srl di Padova non ha prodotto la garanzia fideiussoria provvisoria in originale ma in forma di semplice scansione di documento analogico firmato manualmente dall'assicuratore: detto documento è equiparabile ad una copia semplice del documento originale analogico. Pertanto, ai sensi dell'art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16 si ritiene necessario procedere al soccorso istruttorio, invitando il legale rappresentante dell'impresa a regolarizzare la documentazione prodotta ritrasmettendo la polizza assicurativa fideiussoria firmata anche digitalmente dall'assicuratore, fissando per l'incombenza il termine di cinque giorni dal ricevimento della richiesta scritta, ritenendo tale termine adeguato il relazione alla natura dell'adempimento richiesto.

Alle ore 9:50 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E' allegato al presente verbale il prospetto risultanze della gara (in adempimento di quanto prescritto dall'art. 53 D.lgs. 50/16, il prospetto potrà essere pubblicato solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione) .

Il Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente



Documento firmato da:
ANDREA FERRARI
COMUNE DI PADOVA/00644060287
21/10/2019

COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO**Procedura aperta per l'appalto dei lavori di adeguamento energetico di due arcostrutture (Edrone e Vlacovich)****LLPP EDP 2018/067****CIG: 8035380D55 - CUP: H93I17000020005**

Posiz.	Ditta	CF / P. Iva	Sede	Pec	Offerta
1	Gmp Srls	00912320942	Venafro (IS)	gmpsrls@pec.it	25,212
2	Mec 2000	00819410622	Airola (BN)	mec2000srl@pec.it	12,951
3	Favaretti Srl	04105120283	Padova	favaretti.srl@dadapec.com	10,99
4	Galleon Buildings Srl	14243091007	Caserta	galleon.buildings@pec.it	2,5



Documento firmato da:
ANDREA FERRARI
COMUNE DI PADOVA/00644060287
21/10/2019

COMUNE DI PADOVA**SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di adeguamento energetico di due arcostrutture (Edrone e Vlacovich).

Codice Opera: LLPP EDP 2018/067

CIG: 8035380D55

CUP: H93I17000020005

VERBALE DI GARA

Il giorno 28 novembre 2019 presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 9:00 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2019/86/0667 in data 7 ottobre 2019, con l'assistenza di dott.ssa Laura Faggin, impiegata.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che con riferimento all'Impresa Mec 2000 Srl di Airola (BN), il Responsabile unico del procedimento (RUP) ha provveduto con pec prot. gen. 419263 in data 21.10.2019, alla richiesta di chiarimenti in merito ai due provvedimenti di risoluzione contrattuale da parte di due diverse stazioni appaltanti segnalati in sede di gara dall'impresa stessa, aprendo il contraddittorio in esecuzione di quanto stabilito nella linea guida ANAC n. 6.

L'Impresa Mec 2000 Srl di Airola (BN) con pec prot.gen. n. 427469 in data 28.10.2019, ha presentato le proprie deduzioni in merito.

A conclusione dell'istruttoria il RUP, con nota prot.n. 0449331 in data

12.11.19 indirizzata al Settore Contratti, Appalti e Provveditorato, ha comunicato che l'impresa Mec 2000 Srl di Airola (BN) deve essere esclusa dalla gara per le motivazioni indicate nella nota citata.

Pertanto, il Presidente di gara, preso atto della decisione adottata dal RUP a conclusione dell'istruttoria, dispone l'esclusione dalla gara dell'impresa Mec 2000 Srl di Airola (BN), per le motivazioni espresse nella citata nota prot. 0449331 in data 12.11.19 che si allega al presente verbale.

Viene dato atto che l'operatore economico Favaretti srl di Padova ha correttamente adempiuto alla richiesta di soccorso istruttorio.

Con nota acquisita al protocollo generale 462699 in data 21.11.2019, l'impresa GMP srls, ha chiesto di essere riammessa alla gara, da cui era stata esclusa come da decisione assunta nella seduta di gara in data 18.10.2019, per le motivazioni espresse nel relativo verbale cui si rinvia. La richiesta di riammissione è stata motivata dall'impresa richiamando un recentissimo orientamento giurisprudenziale del TAR Piemonte (sentenza della seconda sezione n. 1111/19). In buona sostanza, nella sentenza richiamata, in un caso identico a quello della gara in oggetto (produzione di un contratto di avvalimento sottoscritto dalla sola ausiliaria), il giudice ha ritenuto ammissibile il soccorso istruttorio mediante richiesta di produzione del contratto di avvalimento sottoscritto anche dal concorrente ausiliato, senza la necessità della dimostrazione che detto contratto rechi data certa anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sussistendo sufficienti indizi, nell'ambito della documentazione prodotta in ottemperanza all'art. 89 D.lgs. 50/16, per ritenere dimostrata detta

circostanza. Questo orientamento si pone in netto contrasto con altro orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, 27.06.2016 n. 622 confermata da Consiglio di Stato sez. V sentenza n. 3550 del 18 luglio 2017) sulla cui base è stato adottato il provvedimento di esclusione dalla gara. La più recente sentenza richiamata dall'impresa, è stata assunta in vigore del D.lgs. 50/16 mentre le due sentenze richiamate nel provvedimento di esclusione, sono state adottate nella vigore del D.lgs. 163/06: non si concorda, tuttavia, sul fatto che la diversità di fonti normative possa comportare uno stravolgimento della disciplina sul soccorso istruttorio. Se si comparano, infatti, le due diverse fonti, non si può concludere che ci sia stato un cambiamento così sostanziale di disciplina della materia e, quindi, sembra improprio ritenere, come sostenuto dall'impresa nella nota di richiesta di riammissione alla gara, che la nuova normativa abbia "rinforzato" l'istituto del soccorso istruttorio, in qualche modo stravolgendo i principi espressi nel tempo sull'argomento dalla giurisprudenza. Ciò posto, la recente sentenza del TAR Piemonte esprime una linea interpretativa innovativa sulla quale, tuttavia, manca ancora il vaglio e la conferma dell'organo giurisdizionale di seconda istanza che, invece, allo stato della giurisprudenza conosciuta sull'argomento e citata nel provvedimento di esclusione, ha confermato la validità dell'orientamento più rigoroso. Nella sentenza del TAR Piemonte, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 3550 del 18 luglio 2017, invocata da questo seggio di gara a sostegno del provvedimento di esclusione dell'impresa GMP srls, e ne viene affermata la non pertinenza,

avendo deciso una fattispecie diversa; non sembra condivisibile tale affermazione, apparendo molto chiaro il principio di diritto affermato da Consiglio di Stato, senz'altro applicabile anche alla fattispecie in esame, come si desume chiaramente dall'estratto della citata sentenza del Consiglio di Stato di seguito riportata: *Invero, a prescindere dal fatto che il contratto di avvalimento non può certo essere ricondotto allo schema (eccezionale) di cui all'art. 1333 Cod. civ. (Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente), indiscutibilmente non essendosi in presenza di una proposta negoziale dell'ausiliaria Vinser, poi trasmessa all'ANAS per accettazione, deve trovare applicazione il consolidato principio, già espresso, ex multis, da Cons. Stato, V, 7 novembre 2008, n. 5547, per cui "la sottoscrizione di un documento è lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nello stesso consentendo così di risalire alla paternità dell'atto e rendere l'atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà".*

Dunque, correttamente il primo giudice ha rilevato l'inesistenza, ai fini dell'appalto di cui trattasi, del contratto di avvalimento, pacificamente non presentando il documento prodotto (recte, la riproduzione meccanica del suddetto documento) la sottoscrizione di una delle due parti.

Come emerge molto chiaramente dalla lettura della sentenza del Consiglio di Stato testualmente sopra riportata, il principio di diritto affermato è che ai fini della stessa esistenza del contratto di avvalimento, è indispensabile la sottoscrizione di entrambe le parti contraenti. Quindi, il fatto che nella vertenza decisa dal Consiglio di Stato si fosse in presenza di una

“riproduzione meccanica” del contratto di avvalimento, anziché del documento originale, non ha alcuna rilevanza sulla generalità del principio espresso. E del resto, come affermato dalla sentenza TAR Emilia Romagna n. 622/2016 che il Consiglio di Stato ha pienamente confermato: *la scrutinata carenza del contratto di avvalimento non è emendabile mediante il ricorso al c.d. “soccorso istruttorio” giacché, per giurisprudenza consolidata (e condivisa dalla Sezione), quest’ultimo è volto solo a chiarire e a completare dichiarazioni o documenti comunque esistenti (Cons. Stato A.P. 25/2/2014 n. 9; Sez. III, 24/6/2014 n. 3198) e non può essere invocato qualora in sede di gara sia accertata la sostanziale carenza di un requisito essenziale per la partecipazione (Cons. Stato Sez. V, 20/11/2013 n. 5470; T.A.R. Campania –NA- Sez. I, 29/04/2015, n. 2430; -SA- Sez. I, 22/6/2015 n. 1415; T.A.R. Lombardia –MI- sez. IV, 27/1/2015, n. 301). Tornando ora al caso in esame, il Collegio ritiene che se non può farsi luogo al soccorso istruttorio al fine di supplire al requisito della determinatezza del contratto di avvalimento, a fortiori non si può ricorrere all’esercizio di tale potere, allorquando addirittura, come nella specie, un valido contratto d’avvalimento non sia neppure venuto ad esistenza, per mancanza di un suo elemento essenziale, sub specie della sottoscrizione di una delle parti (v. T.A.R. Campania –SA- 18/12/2015 n. 2657 cit.). sez. V sentenza n. 3550 del 18 luglio 2017.*

Per le sopra esposte considerazioni, pertanto, si ritiene preferibile assestarsi su un’opzione interpretativa che ha ricevuto l’avvallo della giurisprudenza del Consiglio di Stato, confermando il provvedimento di

esclusione dalla gara già assunto.

Il Presidente, preso atto delle risultanze della gara, essendo le offerte valide meno di 5, trasmette gli atti al Responsabile del procedimento per l'eventuale verifica di congruità, se ritenga sussistano elementi specifici ai sensi dell'art. 97, c. 6, D.lgs. 50/16 e per la conseguente proposta di aggiudicazione in esito a detta verifica nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa. Viene dato atto che qualora il Responsabile del procedimento non ritenga di procedere alla verifica di congruità, la proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria risultante dall'allegato prospetto; in ogni caso, ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, prima dell'aggiudicazione, lo stesso Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 9:40 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E' allegato al presente verbale il prospetto risultanze della gara aggiornato (in adempimento di quanto prescritto dall'art. 53 D.lgs. 50/16, il prospetto potrà essere pubblicato solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione).

Il Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente



**Documento firmato da:
ANDREA FERRARI
COMUNE DI PADOVA/00644060287
28/11/2019**

Il sottoscritto ing. Claudio Rossi, Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il verbale in data 18 ottobre 2019 ed il presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(ing. Claudio Rossi)

firmato digitalmente

Firmato digitalmente da: Claudio Rossi
Organizzazione: COMUNE DI PADOVA/00644060287
Luogo: Settore Lavori Pubblici
Data: 28/11/2019 10:01:30

COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO					
Procedura aperta per l'appalto dei lavori di adeguamento energetico di due arcostrutture (Edrone e Vlacovich) LLPP EDP 2018/067 CIG: 8035380D55 - CUP: H93I17000020005					
Posiz.	Ditta	CF / P. Iva	Sede	Pec	Offerta
1	Gmp Srls	00912320942	Venafro (IS)	gmpsrls@pec.it	esclusa
2	Mec 2000	00819410622	Airola (BN)	mec2000srl@pec.it	esclusa
3	Favaretti Srl	04105120283	Padova	favaretti.srl@dadapec.com	10,99
4	Galleon Buildings Srl	14243091007	Caserta	galleon.buildings@pec.it	2,5

Documento firmato da:
ANDREA FERRARI
 COMUNE DI PADOVA/00644060287
 25/11/2019